

## **Omissis**

### **Fatto**

L'avv. V., difensore d'ufficio di E.S., previa richiesta di parere di conformità dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, depositava richiesta di liquidazione degli onorari al Tribunale di Pavia ove si era celebrato il processo penale a carico del proprio assistito. In data 23/6/04, veniva rigettata con decreto la predetta richiesta in quanto secondo il collegio lo stato di latitanza non era equiparabile alla irreperibilità e pertanto non era stato provato che il difensore avesse esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116. L'avv. V. presentava ricorso, illustrato con memoria, avverso tale decisione avanti al Presidente del Tribunale di Pavia. Quest'ultimo, con ordinanza n. 755/04 del 11.2.05 respingeva il ricorso sull'assunto che gli imputati, extracomunitari, prima di darsi alla latitanza avrebbero risieduto in Italia e pertanto l'avv. V. avrebbe dovuto eseguire ricerche onde accertare se i predetti fossero proprietari di beni mobili o immobili in Italia.

### **Diritto**

Il ricorso è anzitutto ammissibile poichè il provvedimento impugnato, ancorchè concernente onorari per la difesa d'ufficio in un processo penale è stato emanato dal presidente del tribunale di Pavia in sede di volontaria giurisdizione, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato. Il ricorso è inoltre fondato. Va preliminarmente osservato che risulta dalla ordinanza impugnata che il Decreto 23 giugno 2004 del giudice del dibattimento, che aveva respinto in prima istanza la richiesta di liquidazione degli onorari, aveva riconosciuto che gli imputati si trovavano in stato di latitanza. Circostanza questa che si rinviene affermata anche nel ricorso, laddove l'avv.to V. riferisce che le notifiche ai propri assistiti nel corso del giudizio nonchè della sentenza furono fatte presso il proprio studio ai sensi dell'art. 165 c.p.p. che disciplina le notificazioni per gli imputati latitanti. Tale situazione di fatto deve pertanto ritenersi a tutti gli effetti accertata in corso di giudizio. Stando così le cose, non può non trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di affermare che, ai fini delle modalità di liquidazione dei compensi professionali al difensore d'ufficio, la situazione del difensore dell'imputato irreperibile, per il quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 non prevede il previo inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali come condizione per la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria del cit. D.P.R., ex art. 82 è equiparabile a quella del difensore dell'imputato latitante, posto che l'impossibilità di rintracciare l'assistito e quindi, di azionare le procedure di recupero del credito sussiste anche quando questi è in stato di latitanza, che, al pari dell'irreperibilità, implica l'esito negativo delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria. (Cass. pen. Sez. 4<sup>a</sup> n. 115/05; Cass. pen. Sez. 1<sup>a</sup> n. 10367/04). In virtù della predetta equiparazione dunque, il ricorrente non aveva l'onere di dimostrare di avere esperito inutili tentativi di recupero del proprio credito professionale ai fini dell'accoglimento della propria istanza di liquidazione di onorari. Non adeguata appare pertanto la motivazione fornita dal Presidente del tribunale di Pavia che risulta invece incentrata su una ritenuta irreperibilità di fatto poichè

l'accertamento dello stato di latitanza rendeva superflua ogni valutazione relativa all'irreperibilità. Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare a proposito dell'irreperibilità che, in ogni caso, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell'imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dal T.U. sulle spese di giustizia approvato con art. 117 (e, in precedenza, dall'ora abrogato art. 32 bis disp. att. cod. proc. pen.), attesa la totale equiparabilità, "quoad effectum", nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta "ex lege", ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 4 nel caso di notifiche effettuate presso il difensore, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifici la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117, dovendosi, al contrario, considerare come "irreperibile", ai fini dell'applicabilità di tale norma, tanto l'imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 4. (Cass. pen. Sez. 1<sup>a</sup> massima n. 225117). Se anche per ipotesi pertanto, non si fosse trattato nel caso di specie di latitanza, ma di irreperibilità di fatto, (risultante dalle notifiche presso il difensore), l'avv.to V. sarebbe stata comunque esonerata dall'esperire procedure di recupero in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art 117. Il ricorso va, pertanto, accolto. L'ordinanza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio al Presidente del tribunale di Pavia in persona di altro magistrato.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia anche al Presidente del tribunale di Pavia in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007